



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionale e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Allegati:

- 1) Programma Corso standard per il conseguimento della Patente Nautica VF di I categoria
- 2) Programma Corso speciale per il conseguimento della Patente Nautica VF di I categoria
- 3) Programma Corso per il conseguimento della Patente Nautica VF di II categoria
- 4) Programma Corso per il conseguimento dell'Estensione alla condotta e alla guida del mezzo anfibia
- 5) Programma Corso per il conseguimento dell'Estensione alla condotta del mezzo hovercraft
- 6) Programma Modulo Tecnico Corso Formatori di Patente Nautica VF
- 7) Programma Corso di Standardizzazione Formatori di Patente Nautica VF
- 8) Programma Corso Formatori di Mezzo Anfibia
- 9) Verbale d'esame Patente Nautica VF (I o II categoria)
- 10) Verbale d'esame Estensioni Patente Nautica VF
- 11) Libretto di navigazione
- 12) Giornale di bordo

Circolare n. DCF- /2022

OGGETTO: Sistema di formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel settore Patenti Nautiche

Premessa

Negli ultimi anni l'intensificarsi delle attività di trasporto via mare e delle attività commerciali ed industriali comunque connesse all'ambiente "acqua" ha inevitabilmente accresciuto il livello del rischio acquatico. In conseguenza di ciò, sta diventando sempre più consolidata la convinzione che il Corpo Nazionale acquisisca una migliore capacità operativa in ambiente acquatico, puntando ad accrescere sia la qualificazione del personale operativo interessato che la dotazione di mezzi nautici più idonei e più performanti.

La presente circolare raccoglie in un unico testo i contenuti finora distribuiti in molteplici documenti emanati dalla Direzione Centrale per la Formazione e li adegua, apportando delle parziali modifiche ed innovazioni, alle diverse esigenze espresse, in momenti ed in circostanze diverse, dal territorio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

In particolare la presente circolare abroga e sostituisce le precedenti disposizioni interne emanate fino ad oggi in materia di patenti nautiche VF, come la circolare MI. SA. N° 8 del 23 Marzo 2006, la lettera circolare DCF prot. n. 7223/4803 del 17 Dicembre 2007, la lettera circolare DCF prot. n. 2731/4803 del 09 Maggio 2008 ed altre.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della comprensione del presente testo, è utile premettere le seguenti definizioni.

- si intende per “natante a motore VF” ogni unità avente lunghezza fuori tutto non superiore a m.10;
- si intende per “imbarcazione a motore VF” ogni unità avente lunghezza fuori tutto superiore a m.10 e inferiore a m.14;
- si intende per “mezzo nautico speciale” ogni unità VF galleggiante, a motore, dotata di speciali caratteristiche o prestazioni (ad esempio, anfibi, hovercraft, moto d’acqua, ecc.);
- si intende per “mezzo anfibio” un fuoristrada completamente chiuso sul fondo, omologato per la circolazione stradale e dotato di elica, pump-jet, idrogetto o altro propulsore che lo renda in grado di muoversi sull’acqua.

2. MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede direttamente, secondo quanto stabilito dall’art. 19 della legge 27.12.1973 N° 850, nei riguardi del personale addetto al servizio sui propri natanti, imbarcazioni e mezzi speciali, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la loro condotta, all’approvazione dei programmi didattici, all’esame di idoneità, al rilascio, alla sospensione ed alla revoca della Patente Nautica del C.N.VV.F., nonché all’adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti.

L’esigenza di coordinare in modo efficace l’attività delle risorse umane disponibili, rende necessaria una diversificazione sinergica degli ambiti di formazione di competenza delle strutture centrali e di quelle territoriali, secondo la seguente articolazione.

2.1. Direzione Centrale per la Formazione

La Direzione Centrale per la Formazione ha il compito di:

- a) definire e aggiornare, secondo le esigenze rilevate o comunicate dalle strutture territoriali o centrali che contribuiscono alla formazione, i pacchetti didattici e i sistemi di verifica;
- b) costituire, aggiornare e mantenere l’organico dei Formatori di Patente Nautica VF, iscritti nell’“Albo Formatori di Patente Nautica VF”, necessari a garantire sul territorio nazionale l’attività di formazione per il conseguimento della Patente Nautica di I e II categoria e delle sue estensioni, nonché l’attività di mantenimento; a tal fine l’Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Formazione, provvede alla ricognizione degli aspiranti Formatori sul territorio nazionale e all’organizzazione dei corsi Formatori in risposta alle necessità prioritarie individuate;
- c) coordinare e sostenere l’attività di formazione del personale svolta dalle Direzioni regionali, ottimizzando le risorse e garantendo, ove le risorse regionali fossero insufficienti, l’individuazione e la mobilitazione dei Formatori di Patente Nautica VF necessari.

2.2. Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

La Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo ha il compito di:

- a) predisporre le linee guida, le metodiche operative e le istruzioni operative;
- b) segnalare l'eventuale esigenza di aggiornamento dei contenuti dei pacchetti didattici.

2.3. Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali VVF hanno il compito di:

- a) organizzare e favorire la somministrazione dei corsi per il conseguimento della Patente Nautica VF di I e II categoria e delle sue estensioni, in relazione ai mezzi VF posseduti;
- b) programmare i mantenimenti del personale.

3. PROFILI DI COMPETENZA, PERCORSI FORMATIVI E MANTENIMENTO

3.1. Patente Nautica VF di I categoria

3.1.1. Profilo di competenza

La Patente Nautica VF di I categoria abilita alla conduzione di natanti VF, con motori di potenza complessiva non superiore a 60 kW (81,6 CV), entro le sei miglia dalla costa e nelle acque interne.

3.1.2. Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per il conseguimento della Patente Nautica VF di I categoria, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti psico-fisici certificati come da Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/07/1994 e s.m.i.;
- aver superato il corso da Esecutore TPSS in regola con i retraining;
- aver superato il corso di Autoprotezione in Ambiente Acquatico (ATP);
- requisito del "saper nuotare" come definito nella Circolare 427 DCF – abilità al nuoto Livello 2 - (con le prove natatorie di cui ai seguenti punti "a", "b" e "c").

Il dirigente competente, avvalendosi di un Istruttore di nuoto VF (per le prove di cui ai punti "a", "b" e "c") curerà che venga accertato il possesso del requisito del "saper nuotare" in base alle seguenti prove minime a cui dovranno essere sottoposti preventivamente i discenti, ad eccezione del personale in possesso del Brevetto di Salvamento a nuoto VF (o equipollente), ovvero dell'abilitazione di Soccorritore Acquatico (SA) o Soccorritore Fluviale-Alluvionale (SFA), del personale Specialista Nautico VF e del personale che abbia conseguito la suddetta abilità al nuoto Livello 2 da meno di tre anni:

- a) 50 mt a stile libero, percorsi in un tempo non superiore al minuto primo e con modalità dinamiche corrette e sicure;
- b) mantenimento a galla, supportando un peso di 3 kg per un tempo non inferiore a 30 secondi;
- c) 12 m di nuoto in immersione;

3.1.3. Percorso formativo

La Patente Nautica VF di I categoria è rilasciata dall'Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione al personale dell'area



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

operativa del C.N.VV.F. (permanente o volontario) a seguito della frequenza di un apposito corso, il cui programma e durata sono riportati nell'Allegato 1, tenuto da uno staff di Formatori di Patente Nautica VF (secondo le definizioni contenute nella presente) e attuato secondo le procedure facenti parte del pacchetto didattico standard, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

I Formatori dovranno essere in rapporto di 1/1/5 (docente, mezzo, discenti) con i discenti e, nel caso il numero dei Formatori necessari sia superiore a tre, dovrà essere previsto un ulteriore Formatore con mansioni di coordinatore delle attività logistiche/didattiche. Per ogni gruppo composto da Formatore e cinque unità discenti dovrà essere predisposto un mezzo nautico VF idoneo allo svolgimento del corso.

3.1.3.1. Verifica delle competenze acquisite:

L'esame per il conseguimento della Patente Nautica VF di I categoria comprende le seguenti prove:

- a) prova teorica composta da n. 30 quiz a risposta multipla inerenti gli argomenti affrontati nel corso; la prova si intende superata se il candidato risponde correttamente ad almeno 21 quiz su 30.
- b) prova pratica, articolata in quattro prove tecniche su diversi scenari operativi di condotta su uno o più natanti in dotazione.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n. 830 del 05/02/2005 – si avvale, per la valutazione tecnica dei discenti, dei Formatori di Patente Nautica VF incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard, su cui sono riportati i punteggi minimi per il superamento delle prove pratiche.

Il corso si intende superato qualora il candidato superi tutte le prove d'esame. In caso di esito non favorevole di una o più prove, il discente dovrà ripetere l'intero corso.

Per ciascun candidato idoneo deve essere redatto il Verbale d'Esame, come da Allegato n.9 che deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso, mentre una copia è trasmessa alla Direzione Centrale per la Formazione per le procedure di rilascio della Patente Nautica VF di I categoria.

3.1.4. Percorso formativo speciale

Ai possessori di titoli professionali marittimi di coperta delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine o dell'abilitazione alla condotta di unità di diporto o superiore, con validità entro ed oltre le 12 miglia dalla costa, rilasciata da almeno 6 mesi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), la Patente Nautica VF di I categoria può essere rilasciata a seguito della frequenza del corso speciale, il cui programma e durata sono riportati nell'Allegato 2, tenuto da uno staff di Formatori di Patente Nautica VF (secondo le definizioni contenute nella presente) e attuato secondo le procedure facenti parte del pacchetto didattico speciale, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

I Formatori dovranno essere in rapporto di 1/1/5 (docente, mezzo, discenti) con i discenti e, nel caso il numero dei Formatori necessari sia superiore a tre, dovrà essere previsto un ulteriore Formatore con mansioni di coordinatore delle attività logistiche/didattiche. Per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ogni gruppo composto da Formatore e cinque unità discenti dovrà essere predisposto un natante VF idoneo allo svolgimento del corso.

3.1.4.1. Verifica delle competenze acquisite

Le modalità d'esame sono le medesime indicate al punto 3.1.3.1.

3.1.5. Istruzione all'uso

L'istruzione all'uso dei mezzi di nuova assegnazione (esclusi imbarcazioni e mezzi speciali) potrà essere erogata dalla ditta fornitrice al personale già in possesso di Patente Nautica VF di I categoria (Formatore o non Formatore), il quale dovrà a sua volta erogare i medesimi contenuti al restante personale già in possesso di Patente Nautica VF.

3.2. Patente Nautica VF di II categoria

3.2.1. Profilo di competenza

La Patente Nautica VF di II categoria abilita alla conduzione di imbarcazioni VF di lunghezza fuori tutto non superiore a 14 m, con motori di potenza complessiva non superiore a 900 kW con un massimo di 450 kW per asse, entro le dodici miglia dalla costa e nelle acque interne.

Per quanto attiene l'affidamento della conduzione delle MBP e di altre serie di esclusiva attribuzione degli Specialisti Nautici, si rimanda a quanto stabilito nelle note emanate dalla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.

3.2.2. Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per il conseguimento della Patente Nautica VF di II categoria, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti psico-fisici certificati come da Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/07/1994 e s.m.i.;
- Patente Nautica VF di I categoria in corso di validità, conseguita da almeno 6 mesi;
- almeno 20 ore di condotta, riportate sul libretto di navigazione VF (Allegato 11).

3.2.3. Percorso formativo

La Patente Nautica VF di II categoria è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione o dalle Direzioni Regionali al personale dell'area operativa del C.N.VV.F. (permanente o volontario) a seguito della frequenza dell'apposito corso, il cui programma e durata sono riportati nell'Allegato 3, tenuto da uno staff di Formatori di Patente Nautica VF (secondo le definizioni contenute nella presente) e attuato secondo le procedure facenti parte del pacchetto didattico standard, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

I Formatori dovranno essere in rapporto di 1/1/5 (docente, mezzo, discenti) con i discenti e, nel caso il numero dei Formatori necessari sia superiore a tre, dovrà essere previsto un ulteriore Formatore con mansioni di coordinatore delle attività logistiche/didattiche. Per ogni gruppo composto da Formatore e cinque unità discenti dovrà essere predisposta un'imbarcazione VF idonea allo svolgimento del corso.

3.2.3.1. Verifica delle competenze acquisite



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

L'esame per il conseguimento della Patente Nautica VF di II categoria comprende le seguenti prove:

- a) prova teorica composta da n. 30 quiz a risposta multipla inerenti gli argomenti affrontati nel corso; la prova si intende superata se il candidato risponde correttamente ad almeno 21 quiz su 30;
- b) problema di carteggio;
- c) prova pratica, articolata in quattro prove tecniche di conduzione su diversi scenari operativi su una o più imbarcazioni in dotazione.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n. 830 del 05/02/2005 – si avvale, per la valutazione tecnica dei discenti, dei Formatori di Patente Nautica VF incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard, su cui sono riportati i punteggi minimi per il superamento delle prove pratiche.

Il corso si intende superato qualora il candidato superi tutte le prove d'esame. In caso di esito non favorevole di una o più prove, il discente dovrà ripetere l'intero corso.

Per ciascun candidato idoneo deve essere redatto il Verbale d'Esame, come da Allegato n.9, che deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso e una copia è acquisita dalla Direzione Centrale per la Formazione per la procedura di iscrizione della II categoria sulla Patente Nautica VF.

3.2.4. Rilascio diretto

La Patente Nautica VF di II categoria viene rilasciata direttamente (cioè senza il superamento di apposito corso):

- a) agli Specialisti Nautici del C.N.VV.F. con brevetto VF di Coperta;
- b) a seguito del superamento del corso Sommozzatori VF.

3.2.5. Istruzione all'uso

L'istruzione all'uso delle imbarcazioni di nuova assegnazione potrà essere erogata dalla ditta fornitrice al personale già in possesso di Patente Nautica VF di II categoria (Formatore o non Formatore), il quale dovrà a sua volta erogare i medesimi contenuti al restante personale già in possesso di Patente Nautica VF di II categoria.

3.2.6. Patenti rilasciate ai sensi delle normative previgenti

Come già previsto dalle precedenti disposizioni di settore, ai fini di una corretta conversione delle prime patenti nautiche VF emesse, al personale in possesso dell'abilitazione come Istruttore di Patente Nautica VF già iscritto nel relativo Albo e che non abbia già provveduto, è riconosciuta d'ufficio la Patente Nautica VF di II categoria.

3.3. Estensioni della Patente Nautica VF

Il possesso della Patente Nautica VF di I o II categoria non abilita alla condotta di mezzi speciali (mezzi anfibi, hovercraft, moto d'acqua PWC) per ciascuno dei quali dovrà essere effettuato un apposito corso abilitante.

Le Estensioni sono indicate sulla Patente Nautica VF e seguono il periodo di validità della Patente stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3.3.1. Estensione alla condotta e alla guida del mezzo anfibia

3.3.1.1. Profilo di competenza

L'Estensione alla condotta e alla guida del mezzo anfibia abilita alla conduzione del mezzo anfibia VF.

Il mezzo anfibia, pur eccedendo i 60 kW di potenza, può essere condotto dal personale in possesso della Patente Nautica VF di I categoria estesa alla condotta e alla guida del mezzo anfibia.

3.3.1.2. Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per il conseguimento dell'Estensione alla condotta e alla guida del mezzo anfibia, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti psico-fisici certificati come da Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/07/1994 e s.m.i.;
- Patente Nautica VF di I categoria in corso di validità;
- Patente di guida terrestre VF di 3^a categoria in corso di validità.

3.3.1.3. Percorso formativo

L'Estensione alla condotta e alla guida del mezzo anfibia è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione o dalle Direzioni Regionali al personale dell'area operativa del C.N.VV.F. a seguito della frequenza di un corso specifico, il cui programma e la cui durata sono riportati nell'Allegato 4. Il corso sarà tenuto da uno staff di Formatori di Mezzo Anfibia (formati o istruiti all'uso del mezzo specifico utilizzato nel corso) e attuato secondo le procedure facenti parte del pacchetto didattico standard, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

I Formatori dovranno essere in rapporto di 1/1/5 (docente, mezzo, discenti) con i discenti e, nel caso il numero dei Formatori necessari sia superiore a tre, dovrà essere previsto un ulteriore Formatore con mansioni di coordinatore delle attività logistiche/didattiche. Per ogni gruppo composto da Formatore e cinque unità discenti dovrà essere predisposto un mezzo anfibia VF idoneo allo svolgimento del corso.

3.3.1.3.1. Verifica delle competenze acquisite

L'esame per il conseguimento dell'Estensione alla condotta e alla guida di mezzi Anfibia VF comprende le seguenti prove:

- a) prova teorica composta da n. 30 quiz a risposta multipla inerenti gli argomenti affrontati nel corso; la prova si intende superata se il candidato risponde correttamente ad almeno 21 quiz su 30;
- b) prova pratica di conduzione dell'anfibia in dotazione su diversi scenari operativi.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n. 830 del 05/02/2005 – si avvale, per la valutazione tecnica dei discenti, dei Formatori di Mezzo Anfibia incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard, su cui sono riportati i punteggi minimi per il superamento delle prove pratiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il corso si intende superato qualora il candidato superi tutte le prove d'esame. In caso di esito non favorevole di una o più prove, il discente dovrà ripetere l'intero corso.

Per ciascun candidato idoneo deve essere redatto il Verbale d'Esame, come da Allegato n.10, che deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso, mentre una copia è acquisita dalla Direzione Centrale per la Formazione per le procedure di iscrizione dell'Estensione sulla Patente Nautica VF.

3.3.1.4. Istruzione all'uso

L'istruzione all'uso dei mezzi anfibi di nuova assegnazione potrà essere erogata dalla ditta fornitrice al personale già in possesso di Patente Nautica VF estesa alla condotta e alla guida dei mezzi anfibi VF (Formatore o non Formatore), il quale dovrà a sua volta erogare i medesimi contenuti al restante personale già in possesso di Patente Nautica VF estesa alla condotta e alla guida dei mezzi anfibi VF.

3.3.2. Estensione alla condotta del mezzo hovercraft

3.3.2.1. Profilo di competenza

L'Estensione alla condotta del mezzo hovercraft abilita alla conduzione del mezzo hovercraft VF.

3.3.2.2. Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per il conseguimento dell'Estensione alla condotta dei mezzi hovercraft, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti psico-fisici certificati come da Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/07/1994 e s.m.i.;
- Patente Nautica VF di I categoria in corso di validità;

3.3.2.3. Percorso formativo

L'Estensione alla condotta del mezzo hovercraft è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione o dalle Direzioni Regionali al personale dell'area operativa del C.N.VV.F. a seguito della frequenza di un corso specifico, il cui programma e la cui durata sono riportati nell'Allegato 5. Il corso sarà tenuto da uno staff di Formatori di Mezzo Hovercraft (formati o istruiti all'uso del mezzo specifico utilizzato nel corso) e attuato secondo le procedure facenti parte del pacchetto didattico standard, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

I Formatori dovranno essere in rapporto di 1/1/5 (docente, mezzo, discenti) con i discenti e, nel caso il numero dei Formatori necessari sia superiore a tre, dovrà essere previsto un ulteriore Formatore con mansioni di coordinatore delle attività logistiche/didattiche. Per ogni gruppo composto da Formatore e cinque unità discenti dovrà essere predisposto un mezzo hovercraft VF idoneo allo svolgimento del corso.

3.3.2.3.1. Verifica delle competenze acquisite

L'esame per il conseguimento dell'Estensione alla condotta del mezzo hovercraft VF comprende le seguenti prove:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- a) prova teorica composta da n. 30 quiz a risposta multipla inerenti gli argomenti affrontati nel corso; la prova si intende superata se il candidato risponde correttamente ad almeno 21 quiz su 30;
- b) prova pratica di conduzione del mezzo hovercraft in dotazione su diversi scenari operativi.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n. 830 del 05/02/2005 – si avvale, per la valutazione tecnica dei discenti, dei Formatori di Mezzo Hovercraft incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard, su cui sono riportati i punteggi minimi per il superamento delle prove pratiche.

Il corso si intende superato qualora il candidato superi tutte le prove d'esame. In caso di esito non favorevole di una o più prove, il discente dovrà ripetere l'intero corso.

Per ciascun candidato idoneo deve essere redatto il Verbale d'Esame, come da Allegato n.10, che deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso, mentre una copia è acquisita dalla Direzione Centrale per la Formazione per le procedure di iscrizione dell'Estensione sulla Patente Nautica VF.

3.3.2.4. Istruzione all'uso

L'istruzione all'uso dei mezzi hovercraft di nuova assegnazione potrà essere erogata dalla ditta fornitrice al personale già in possesso di Patente Nautica VF estesa alla condotta dei mezzi hovercraft VF (Formatore o non Formatore), il quale dovrà a sua volta erogare i medesimi contenuti al restante personale già in possesso di Patente Nautica VF estesa alla condotta dei mezzi hovercraft VF.

3.3.3. Estensione alla condotta della moto d'acqua - PWC

3.3.3.1. Profilo di competenza

L'Estensione alla condotta della moto d'acqua PWC abilita alla conduzione delle moto d'acqua PWC VF.

La moto d'acqua PWC pur eccedendo i limiti di velocità e potenza, può essere condotta dal personale in possesso della Patente Nautica VF di I categoria estesa alla condotta della moto d'acqua PWC.

3.3.3.2. Requisiti di accesso e percorso formativo

L'Estensione alla condotta della moto d'acqua PWC è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione o dalle Direzioni Regionali al personale dell'area operativa del C.N.VV.F. secondo le procedure, i requisiti di accesso e i percorsi formativi stabiliti dalla vigente Circolare specifica di settore.

3.3.3.3. Istruzione all'uso

L'istruzione all'uso delle moto d'acqua PWC di nuova assegnazione potrà essere erogata dalla ditta fornitrice al personale già in possesso di Patente Nautica VF estesa alla condotta delle moto d'acqua PWC (Formatore o non Formatore), il quale dovrà a sua volta erogare i medesimi contenuti al restante personale già in possesso di Patente Nautica VF estesa alla condotta delle moto d'acqua PWC.

3.3.4. Condotta di Unità Veloci Vf



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Le unità veloci sono mezzi con particolari caratteristiche tecnico-strutturali e di motorizzazione, in grado di raggiungere velocità superiori ai 40 nodi in condizioni di pieno carico. La conduzione di tali mezzi può essere affidata a personale in possesso di Patente Nautica VF di I categoria, purché non venga superato il limite dei 40 nodi di velocità.

3.4. Mantenimento delle abilitazioni acquisite e percorso di reintegro

Il personale in possesso di Patente Nautica VF dovrà essere costantemente mantenuto alla condotta dei natanti, delle imbarcazioni e dei mezzi speciali in dotazione al C.N.VV.F..

Si definisce “mantenimento” l’insieme delle attività finalizzate ad assicurare lo standard minimo di risposta al soccorso, da registrare nel libretto personale di navigazione.

Sono considerate attività di mantenimento:

- a) l’ordinaria attività addestrativa di movimentazione del mezzo nautico VF in ambiente,
- b) le esercitazioni pratiche di gruppo, da effettuarsi con cadenza annuale sotto la supervisione di un Formatore di Patente Nautica VF, finalizzate al mantenimento e all’aggiornamento soprattutto delle manovre complesse,
- c) la partecipazione ad interventi di soccorso con condotta di mezzi nautici VF, fatta salva la specificazione degli stessi sul suddetto libretto,
- d) l’esercizio dell’attività didattica pratica da parte dei Formatori di Patente Nautica, che sono tenuti ad effettuare attività di mantenimento delle proprie abilitazioni come conduttori, secondo i criteri stabiliti per i conduttori medesimi,
- e) le attività di assistenza e di vigilanza con condotta di mezzi nautici VF, fatta salva la specificazione delle stesse sul suddetto libretto.

Il mantenimento minimo comporta almeno tre annotazioni all’anno sul libretto di navigazione, di cui almeno una inerente l’esercitazione pratica di gruppo di cui al punto “b”.

Il modello di Libretto personale di navigazione, con le relative istruzioni per i patentati nautici VF e le modalità di compilazione, da stampare a cura dell’ufficio di appartenenza possibilmente in formato A5, è quello riportato in Allegato n. 11.

Qualora il patentato nautico non abbia effettuato il mantenimento minimo annuale previsto, dovrà nell’anno successivo, partecipare obbligatoriamente al suddetto mantenimento minimo. In caso contrario sarà disposta la sospensione della Patente Nautica VF con le relative estensioni ai sensi delle presenti disposizioni.

3.5. Formatore di Patente Nautica VF:

3.5.1. Profilo di competenza

Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dei percorsi formativi per il rilascio della Patente Nautica VF di I categoria (corso standard e speciale) e di II categoria, adottati dalla Direzione Centrale per la Formazione.

A partire dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutto il personale già in possesso dell’abilitazione come Istruttore di Patente Nautica è riconosciuto Formatore di Patente Nautica VF.

3.5.2. Requisiti minimi di accesso al corso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Per poter accedere al corso per Formatori di Patente Nautica VF, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- Esecutore T.P.S.S. (in regola con i retraining);
- Almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) possesso da almeno tre anni della Patente Nautica VF di II categoria;
 - b) possesso da almeno tre anni del brevetto VF di Specialista Nautico di coperta per la conduzione di unità navali;
- non possesso di specialità diverse da quella di Specialista Nautico di coperta;
- non possesso della qualificazione di "Formatore esperto" in altro settore;
- non possesso di più di altre due abilitazioni alla mansione di Formatore VF in altre discipline

e dovrà superare una prova teorica preselettiva, corrispondente a una prova teorica con n. 30 quiz a risposta multipla (con punteggio espresso in centesimi) e un problema di carteggio nautico (con punteggio espresso in centesimi); il risultato sarà dato dalla media delle due prove con punteggio finale pari o superiore a 80/100.

A parità di punteggio costituiranno titoli di preferenza:

- l'abilitazione come Soccorritore Acquatico,
- l'abilitazione alla condotta dei mezzi speciali (anfibi, PWC, hovercraft),
- l'abilitazione come Formatore PWC

e, a parità di titoli, la minore età anagrafica.

Le graduatorie, elaborate su base regionale, hanno validità per ventiquattro mesi.

3.5.3. Percorso formativo

Il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle competenze necessarie al Formatore di Patente Nautica VF, secondo il profilo sopra delineato, prevede il superamento di apposito corso, tenuto da Formatori Esperti di Patente Nautica VF incaricati dalla DCF, in rapporto minimo di 1/3 con i discenti. Il corso è attuato secondo le procedure facenti parte del pacchetto didattico standard, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

Il corso è attuato secondo il programma standard così articolato:

- modulo standard di Metodologie didattiche di base (36 ore), tenuto da docente di metodologie didattiche coadiuvato da Formatori Esperti di Patente Nautica VF;
- modulo tecnico, il cui programma e la durata sono riportati nell'Allegato 6.

3.5.3.1. Verifica delle competenze acquisite

L'esame per l'acquisizione delle competenze necessarie al Formatore di Patente Nautica VF è costituito da verifiche in itinere (teoria e carteggio) e verifiche finali (teorico pratiche di simulazione lezioni).

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n. 830 del 05/02/2005 – si avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori Esperti di Patente Nautica VF incaricati dello svolgimento del corso.

Nel caso in cui il candidato non consegua il giudizio di idoneità, può ripetere il corso una sola volta, senza ulteriore preselezione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

L'abilitazione del neo-Formatore è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione – Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo, che provvede alla relativa iscrizione nell'Albo dei Formatori di Patente Nautica VF.

I neo Formatori di Patente Nautica VF nelle prime tre partecipazioni a corsi per il conseguimento della Patente Nautica VF non potranno costituire più del 50% del Team formatori.

3.5.4. Requisiti minimi di accesso al corso di standardizzazione

Per poter accedere al corso di standardizzazione per Formatori di Patente Nautica VF, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- Esecutore T.P.S.S. (in regola con i retraining);
- Abilitazione di Formatore Specialista Nautico VF di coperta;

3.5.5. Percorso formativo di standardizzazione

Il percorso formativo di standardizzazione richiesto per l'acquisizione delle competenze necessarie al Formatore di Patente Nautica VF, secondo il profilo sopra delineato, prevede il superamento di apposito corso, tenuto da Formatori Esperti di Patente Nautica VF incaricati dalla DCF, in rapporto minimo di 1/3 con i discenti. Il corso è attuato secondo le procedure facenti parte del pacchetto didattico di standardizzazione, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione, e attuato secondo il programma di cui all'Allegato 7.

3.5.5.1. Verifica delle competenze acquisite

L'esame per l'acquisizione delle competenze necessarie al Formatore di Patente Nautica VF, già Formatore Specialista Nautico VF di coperta, è costituito da una verifica teorica e una prova pratica di progettazione e gestione delle lezioni del corso.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n. 830 del 05/02/2005 – si avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori Esperti di Patente Nautica VF incaricati dello svolgimento del corso.

Nel caso in cui il candidato non consegua il giudizio di idoneità, può ripetere il corso una sola volta.

L'abilitazione del neo-Formatore è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione – Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo, che provvede alla relativa iscrizione nell'Albo dei Formatori di Patente Nautica VF.

3.5.6. Organici Formatori di Patenti Nautiche VF

In ragione dell'attività formativa necessaria, i Formatori di Patente Nautica VF sono stabiliti in numero di due ogni duecento unità di personale operativo per ogni Comando Provinciale in possesso di mezzi nautici.

3.6. Formatore di Mezzo Anfibia:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3.6.1. Profilo di competenza

Personale VV.F., già Formatore di Patente Nautica VF, qualificato alla somministrazione dei percorsi formativi per il rilascio dell'Estensione per la conduzione del mezzo anfibia, adottati dalla Direzione Centrale per la Formazione.

3.6.2. Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per Formatori di Mezzo Anfibia, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- essere Formatore di Patente Nautica VF;
- possesso da almeno due anni dell'Estensione alla condotta e alla guida del mezzo anfibia
- non possesso di specialità diverse da quella di Specialista Nautico di coperta;
- non possesso della qualificazione di "formatore esperto" di altro settore;
- non possesso di più di altre due abilitazioni alla mansione di Formatore VF in altre discipline

3.6.3. Percorso formativo

Il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle competenze necessarie al Formatore di Mezzo anfibia, secondo il profilo sopra delineato, prevede il superamento di apposito corso, il cui programma e durata sono riportati nell'Allegato 8, tenuto da Formatori Esperti di Mezzo Anfibia incaricati dalla DCF, in rapporto minimo di 1/3 con i discenti. Il corso è attuato secondo le procedure facenti parte del pacchetto didattico standard, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

3.6.3.1. Verifica delle competenze acquisite

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05/02/2005 – si avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori Esperti di Patente Nautica VF incaricati dello svolgimento del corso.

Nel caso in cui il candidato non consegua il giudizio di idoneità, può ripetere il corso una sola volta, senza ulteriore preselezione.

L'abilitazione del neo-Formatore è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione – Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo, che provvede alla relativa iscrizione nell'Albo dei Formatori di Patente Nautica VF.

Nella prime due partecipazioni ad un corso per il conseguimento dell'Estensione alla condotta e alla guida del Mezzo Anfibia, i neo Formatori saranno affiancati da almeno un Formatore di Mezzo Anfibia di maggiore esperienza.

3.6.4. Organici Formatori di Mezzo Anfibia

In ragione dell'attività formativa necessaria, i Formatori di Mezzo Anfibia sono stabiliti in numero di due per ogni Direzione Regionale in possesso del mezzo medesimo.

3.7. Formatore di Mezzo Hovercraft:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3.7.1. Profilo di competenza

Personale VV.F., già Formatore di Patente Nautica VF, qualificato alla somministrazione dei percorsi formativi per il rilascio dell'Estensione per la conduzione del mezzo hovercraft adottati dalla Direzione Centrale per la Formazione.

A partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni il personale già in precedenza incaricato dall'Amministrazione per attività sperimentali di formazione e aggiornamento Hovercraft, anche se non abilitato Formatore di Patente Nautica VF, è abilitato Formatore di Mezzo Hovercraft.

3.7.2. Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per Formatori di Mezzo Hovercraft, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- Essere Formatore di Patente Nautica VF;
- Possesso da almeno due anni dell'Estensione alla condotta e alla guida del mezzo Hovercraft
- Non possesso di specialità diverse da quella di Specialista Nautico di coperta;
- Non possesso della qualificazione di "formatore esperto" di altro settore;
- Non possesso di più di altre due abilitazioni alla mansione di Formatore VF in altre discipline

3.7.3. Percorso formativo

Il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle competenze necessarie al Formatore di Mezzo Hovercraft, secondo il profilo sopra delineato, prevede il superamento di apposito corso, organizzato da enti esterni convenzionati.

Nel caso in cui il candidato non consegua il giudizio di idoneità, può ripetere il corso una sola volta.

3.7.4. Organici Formatori di Mezzo Hovercraft

In ragione dell'attività formativa necessaria, i Formatori di Mezzo Hovercraft sono stabiliti in numero di due per ogni Direzione Regionale in possesso del mezzo medesimo.

3.8. Formatore di Moto d'Acqua PWC:

3.8.1. Profilo di competenza

Personale VV.F., già Formatore di patente Nautica VF, qualificato alla somministrazione dei percorsi formativi per il rilascio dell'estensione per la conduzione della Moto d'Acqua PWC adottati dalla Direzione Centrale per la Formazione.

A partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli Istruttori di moto d'acqua PWC, già abilitati tali ai sensi della Circolare n.15 dell'8.11.2007 della Direzione Centrale per la Formazione, anche se non abilitati Formatori di Patente Nautica VF, possono continuare ad erogare i pacchetti didattici previsti dalla vigente Circolare specifica di settore.

3.8.2. Requisiti di accesso e percorso formativo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

I requisiti di accesso, le procedure e il percorso formativo per l'acquisizione delle competenze necessarie al Formatore di PWC, secondo il profilo sopra delineato, sono stabiliti dalla vigente Circolare specifica di settore.

3.9. Formatore Esperto di Patente Nautica VF:

3.9.1. Profilo di competenza

Personale VV.F. abilitato alla formazione di nuovi Formatori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti i pacchetti didattici standard "Formatore di Patente Nautica VF".

I Formatori Esperti provvedono altresì, su incarico della Direzione Centrale per la Formazione, all'aggiornamento dei pacchetti didattici del settore, previo studio di imbarcazioni/natanti di nuova acquisizione e materiali e DPI di nuova dotazione.

3.9.2. Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per Formatori Esperti di Patente Nautica VF, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- Formatore di Patente Nautica VF abilitato da almeno tre anni;
- Non possesso di specialità diverse da quella di Specialista Nautico di coperta;
- Non possesso della qualificazione di "formatore esperto" di altro settore;
- Non possesso di più di altre due abilitazioni alla mansione di Formatore VF in altre discipline;
- Aver effettuato attività di istruzione in almeno tre corsi per patenti nautiche VF di I categoria e due corsi per patenti nautiche VF di II categoria, di cui almeno due corsi al di fuori dalla regione di appartenenza;
- Possesso del diploma di Scuola Secondaria di II grado (già Scuola Media Superiore);
- Essere in regola con i retraining TPSS.

e dovrà superare una prova preselettiva, atta a valutare l'attitudine alla realizzazione e all'aggiornamento dei pacchetti didattici, su argomenti stabiliti dalla Commissione di selezione. La prova dovrà essere superata con un punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica. Le graduatorie, elaborate su base nazionale, hanno validità per ventiquattro mesi.

3.9.3. Percorso formativo

Il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle competenze necessarie al Formatore Esperto di Patente Nautica VF, secondo il profilo sopra delineato, prevede il superamento di apposito corso di 36 ore di Metodologie Didattiche Avanzate, tenuto da un docente di Metodologie Didattiche Avanzate.

L'abilitazione del neo-Formatore esperto è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione – Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo, che provvede ad aggiornare il relativo Albo.

A partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutto il personale già in possesso dell'abilitazione come Istruttore Esperto di Patente Nautica è riconosciuto Formatore Esperto di Patente Nautica VF.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3.10. Formatore Esperto di Mezzo Anfibio:

3.10.1. Profilo di competenza

Personale VV.F. abilitato alla formazione di nuovi Formatori di Mezzo Anfibio, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti i pacchetti didattici standard "Formatore di Mezzo Anfibio".

I Formatori Esperti provvedono altresì, su incarico della Direzione Centrale per la Formazione, all'aggiornamento dei pacchetti didattici del settore, previo studio di imbarcazioni/natanti di nuova acquisizione e materiali e DPI di nuova dotazione.

3.10.2. Rilascio diretto

Il personale che supera il corso per Formatore Esperto di Patente Nautica VF, già Formatore di Mezzo Anfibio da almeno due anni, è rilasciata automaticamente anche l'abilitazione come Formatore Esperto di Mezzo Anfibio.

3.11. Formatore Esperto di Mezzo Hovercraft:

3.11.1. Profilo di competenza

Personale VV.F. abilitato alla formazione di nuovi Formatori di Hovercraft, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti i pacchetti didattici standard "Formatore di Hovercraft".

I Formatori Esperti provvedono altresì, su incarico della Direzione Centrale per la Formazione, all'aggiornamento dei pacchetti didattici del settore, previo studio di imbarcazioni/natanti di nuova acquisizione e materiali e DPI di nuova dotazione.

3.11.2. Rilascio diretto

Il personale che supera il corso per Formatore Esperto di Patente Nautica VF, già Formatore di Mezzo Hovercraft da almeno due anni, è rilasciata automaticamente anche l'abilitazione come Formatore Esperto di Mezzo Hovercraft.

3.12. Formatore Esperto di PWC:

3.12.1. Profilo di competenza

Personale VV.F. abilitato alla formazione di nuovi Formatori di PWC, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti i pacchetti didattici standard "Formatore di PWC".

I Formatori Esperti provvedono altresì, su incarico della Direzione Centrale per la Formazione, all'aggiornamento dei pacchetti didattici del settore, previo studio di imbarcazioni/natanti di nuova acquisizione e materiali e DPI di nuova dotazione.

3.12.2. Rilascio diretto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il personale che supera il corso per Formatore Esperto di Patente Nautica VF, già Formatore di PWC da almeno due anni, è rilasciata automaticamente anche l'abilitazione come Formatore Esperto di PWC.

3.13. Mantenimento delle abilitazioni di Formatore acquisite e percorso di reintegro

Per il mantenimento dell'abilitazione di Formatore, i casi di sospensione e il relativo reintegro si rimanda a quanto stabilito dal Decreto del Capo del Corpo n.33 del 10.03.2021.

Qualora il Formatore risulti sospeso, sarà reintegrato, su richiesta dell'interessato, partecipando in affiancamento ad un corso in cui vi sia la presenza di un Formatore Esperto.

4. REQUISITI MINIMI PER L'IMPIEGO DEI NATANTI, DELLE IMBARCAZIONI E DEI MEZZI SPECIALI DEL C.N.VV.F.

4.1. Dotazioni di bordo

Per poter navigare, i natanti, le imbarcazioni e i mezzi speciali in dotazione al C.N.VV.F. debbono avere le seguenti dotazioni di bordo:

- a) il certificato uso motore (ove previsto);
- b) gli estremi della polizza assicurativa dei natanti e delle imbarcazioni del C.N.VV.F.;
- c) nome, sigla e numero di identificazione di ogni unità nautica (ove previsto);
- d) le prescritte dotazioni di sicurezza (relative alla distanza massima dalla costa navigabile con l'unità);
- e) il giornale nautico di bordo per le imbarcazioni VF (Allegato n. 12), compilato in ogni sua parte per ogni navigazione dal patentato incaricato alla condotta dell'imbarcazione;
- f) l'eventuale certificato o dichiarazione RINA, qualora assegnata, e le relative istruzioni al Comandante;
- g) le carte nautiche della zona di competenza per le sole imbarcazioni VF;
- h) le Procedure di Emergenza per incendio, incidente o collisione, in relazione e in analogia a quanto disposto dall'art. 203 del regolamento allegato al D.P.R. 435 dell'8 novembre 1991, qualora l'equipaggio di condotta sia composto da più di una persona.

4.2. Protezione dell'equipaggio e di terzi

Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco imbarcato deve aver superato il corso di "Autoprotezione in Ambiente Acquatico"; in navigazione e nelle operazioni di soccorso, il suddetto personale deve indossare i D.P.I. idonei alle specifiche condizioni di pericolo. Eventuali terzi trasportati a qualsiasi titolo, in navigazione, devono indossare i giubbotti di salvataggio e/o altri idonei D.P.I. previsti dal Codice della Navigazione.

La responsabilità del rispetto delle suddette disposizioni ricade in capo al patentato nautico VF incaricato alla condotta dell'unità VF.

4.3. Rispetto delle norme del Codice della navigazione

Il personale è tenuto, durante l'impiego dei natanti VF, delle imbarcazioni VF e dei mezzi speciali VF, all'osservanza delle norme del Codice della Navigazione, fatte salve le specifiche deroghe per le imbarcazioni del C.N.VV.F. in servizio d'istituto e/o di soccorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

4.4. Obbligo di lenti

Il titolare di Patente Nautica VF, al quale in sede di rilascio o di rinnovo della patente stessa sia stato prescritto l'uso delle lenti, ha l'obbligo di usarle nella guida e nella condotta dei mezzi nautici VF.

4.5. Compiti e responsabilità dell'equipaggio

Il personale del C.N.VV.F. addetto alla condotta delle unità in dotazione al Corpo stesso assume anche il comando delle stesse ed il nominativo va indicato nel giornale di bordo, ove previsto.

Il Comandante dell'unità VF assume le responsabilità di cui al codice della navigazione, mantenendo comunque inalterata l'ordinaria catena di controllo e comando per l'attuazione degli interventi di soccorso.

Tra le responsabilità del personale del C.N.VV.F. addetto alla condotta delle unità nautiche o incaricato come equipaggio, sono comprese quelle del controllo, della manutenzione periodica ordinaria e del mantenimento dell'efficienza delle unità stesse e delle relative dotazioni di sicurezza. La verifica delle condizioni di funzionalità e di sicurezza di cui sopra deve, in ogni caso, essere sempre effettuata da parte del conducente del mezzo nautico prima di ogni suo utilizzo.

5. VALIDITÀ DELLA PATENTE NAUTICA VF

5.1. Autorizzazione provvisoria alla condotta dei mezzi nautici VF

Al Dipendente titolare che si trovi temporaneamente sprovvisto di Patente Nautica VF, perché in attesa che venga rilasciata o aggiornata, può essere rilasciata autorizzazione provvisoria, valida 120 giorni e rinnovabile.

5.2. Periodo di validità della Patente Nautica VF

La patente nautica VF è valida per cinque anni dalla data del rilascio, salvo diversa indicazione riportata nel certificato medico, di cui alla Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/07/1994 e s.m.i. Allo scadere del periodo di validità deve esserne richiesto il rinnovo.

5.3. Sospensione della patente nautica VF

La sospensione della Patente Nautica VF è disposta dal Dirigente dell'Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione o da altro Dirigente da esso delegato, su segnalazione del Dirigente del Comando/Ufficio di appartenenza del personale addetto alla condotta dei mezzi nautici VF, quando lo stesso abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, grave inosservanza delle norme di gestione o di impiego delle unità in dotazione all'Amministrazione e/o per mancata partecipazione alle attività utili al mantenimento minimo delle abilità acquisite.

La Patente Nautica è, inoltre, sospesa qualora il titolare, previo accertamento dell'Autorità Marittima o dell'Ufficio di appartenenza, incorra nei termini previsti all'art. 25 del D.P.R. 9 Ottobre 1997 n. 431 e s.m.i.. L'Autorità Marittima proporrà la sospensione al Comando/Ufficio di appartenenza del Dipendente titolare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

A seguito degli accertamenti di competenza, il Comando/Ufficio di appartenenza del personale interessato potrà avviare la procedura di reintegro attraverso l'organizzazione di specifiche sedute per il mantenimento minimo, alla presenza di un Formatore di Patente Nautica, che registrerà le suddette attività sul Libretto di Navigazione. Il Dirigente del Comando/Ufficio provvederà ad attestare l'avvenuto reintegro.

La Patente Nautica è sospesa, qualora il personale in servizio, sottoposto a visita medica, risulti temporaneamente non idoneo o sprovvisto dei requisiti psico-fisici di cui alla Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/07/1994 e s.m.i..

5.4. Revoca della Patente Nautica VF

La revoca è disposta dal Dirigente dell'Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione o da altro Dirigente da esso delegato, su segnalazione dell'Ufficio Sanitario o del Direttore Regionale/Centrale di competenza o da altro Dirigente da essi delegato, quando il titolare non abbia più il possesso dei requisiti psicofisici di cui alla Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/07/1994 e s.m.i., oppure cessi dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione ovvero transiti verso un ruolo diverso da quello operativo. In tal caso, il personale dipendente deve riconsegnare Patente Nautica VF all'Ufficio di appartenenza, il quale avrà cura di distruggerla.

La Patente Nautica VF viene, inoltre, revocata quando, a seguito di inchiesta amministrativa, emerga colpa grave o dolo da parte del personale in servizio sul natante o sull'imbarcazione o a seguito di segnalazione della Capitaneria di Porto, della Prefettura o di altri Enti di Stato.

Avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al Capo del C.N.VV.F. entro venti giorni dalla comunicazione della revoca. Egli decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la Patente Nautica VF viene restituita all'interessato.

5.5. Personale operativo volontario

Al personale operativo Volontario, che presta servizio presso i Comandi Provinciali VF, la Patente Nautica VF deve essere ritirata al termine del periodo di richiamo e conservata a cura del Comando Provinciale VF o della Direzione Regionale VF, che ha in carico il Dipendente, fino alla data della sua scadenza. La stessa Patente Nautica VF sarà restituita al titolare limitatamente ai soli periodi di richiamo in servizio da Vigile Volontario presso i Comandi Provinciali VF. Il titolare avrà cura di riconsegnarla al Comando Provinciale VF o alla Direzione Regionale VF di appartenenza al termine di ciascun periodo.

GV/MC

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi di legge)